



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA  
SEZIONE DI LECCE**

**Decr. Pres. n. 37/2020**

**IL PRESIDENTE**

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020  
Visto il D.L. n. 18/2020 come modificato con D.L. 23/2020, convertito con modifiche nella Legge 27/2020 ed ulteriormente modificato con il D.L. 28/2020;  
Visto il DPCS prot. 7400 del 20/04/2020;  
Sentita l'autorità sanitaria;  
Sentiti in via informale i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto;  
Sentita la Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi, Taranto;  
Sentiti i Presidenti di Sezione Interna e il Segretario Generale;  
Visto il proprio precedente decreto n. 17/2020;  
Visto l'art.84 comma 3 del D.L. n. 18/2020;  
Visto l'art. 263 del D.L. 34/2020;  
Vista la direttiva del Segretario Generale della G. A. prot. 8586 del 22.5.2020;  
Visto l'accordo in tal senso intervenuto e sottoscritto tra i rappresentanti della G.A. e le OO.SS.;  
Ritenuto di dover adottare misure organizzative idonee a dare attuazione alla normativa sopra richiamata al fine di assicurare l'efficienza operativa alla attività giurisdizionale e di individuare le misure di prevenzione per il contenimento del pericolo di contagio da COVID-19 in relazione alla c.d. Fase 2;  
Considerato l'indice di diffusione del contagio nel distretto di giurisdizione di questo Ufficio giudiziario, corrispondente all'ambito territoriale delle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto;  
Considerato che occorre procedere ad un graduale rientro nei parametri ordinari, compatibilmente con l'adozione di idonee misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio sanitario;

**DECRETA**

Con decorrenza dal 1° luglio 2020 e fino al 31 agosto 2020:

- 1- L'accesso al pubblico sarà limitato nel predetto periodo alle sole ipotesi di comprovata improrogabile ed urgente necessità e dovrà essere concordato per appuntamento con il personale addetto (sui contatti di posta elettronica e sui recapiti telefonici sul sito della giustizia amministrativa), sempre che non sia possibile soddisfare la richiesta a mezzo telefono o posta elettronica; in tal caso l'accesso avverrà nel rispetto di tutte le regole precauzionali vigenti,
- 2- Resta confermata nel predetto periodo la sospensione dell'obbligo di deposito delle copie di cortesia sia nella forma del deposito manuale sia nella forma di spedizione a mezzo servizio postale, con conseguente divieto di deposito;

- 3- Il personale amministrativo potrà svolgere la propria attività di istituto sia nella forma dello “smart working”, sia – alternativamente - mediante prestazione del servizio in sede;
- 4- Nell’arco di tempo considerato, il personale dipendente, fatte salve le specifiche eccezioni previste per i soggetti indicati nella lett. A), punto 5 del suddetto accordo che saranno di volta in volta valutate dal Segretario Generale, dovrà prestare attività lavorativa in sede nella misura non inferiore al 50% e non superiore al 60% della prestazione mensile complessiva;
- 5- Il Segretario Generale dovrà predisporre apposito piano di rientro, previo interpellato informale del personale amministrativo;
- 6- Il Segretario Generale potrà successivamente modificare il piano di rientro per assicurare il rispetto della prevista percentuale di presenze in sede, nonché in accoglimento di eventuali giustificate istanze del personale dipendente (nelle ipotesi di cui al citato punto 5 dell’accordo);
- 7- Il piano di cui all’articolo precedente dovrà prioritariamente soddisfare le esigenze di massima funzionalità dell’ufficio, assicurando la distribuzione del personale a copertura di tutti i settori del Tribunale, tenendo altresì in considerazione la volontà espressa dal personale, ove compatibile con le primarie esigenze di servizio;
- 8- Il Segretario Generale per il periodo dal 1° agosto al 31 agosto, potrà ridurre la percentuale delle presenze in sede in ragione della sospensione dei termini processuali e della conseguente riduzione delle attività;
- 9- L’accesso all’ufficio da parte del pubblico, così come contingentato ai sensi del precedente art. 1, nonché da parte del personale dipendente è subordinato all’uso di dispositivi personali di protezione individuale che dovranno essere indossati anche per il tempo di permanenza, fermo restando il rispetto delle distanze sociali;
- 10- Negli ambienti dell’ufficio saranno disponibili guanti monouso e distributori automatici di prodotti igienizzanti;
- 11- L’uso dell’ascensore – quanto al pubblico ammesso - sarà esclusivamente riservato a soggetti anziani o con disabilità e sarà limitato all’utilizzo da parte di una sola persona per volta;

Lecce, 15 giugno 2020

Antonio Pasca